

Sentenza n. 11/2014

IL GIUDICE DI PACE DI SINNAI

Dott.ssa Angela Imbesi ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 17.02.14 la seguente

SENTENZA

nella causa ex art. 22 e ss. 1. 24 novembre 1981. n. 689 iscritta ai n39 del R.A.C. per l'anno 2013 promossa da:

*****, residente in Dolianova, ***** elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Cervi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Pacifico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso

o p p o n e n t e

Contro

PREFETTO DI CAGLIARI

opposto

all'udienza del 17.02.14 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'opponente:

Il Giudice di Pace voglia:

previa sospensione del fermo amministrativo, dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e la nullità, con tutti gli effetti consequenziali connessi all'invocata revoca.

Con vittoria di spese ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 19.07.13 il sig. ***** ha proposto opposizione avverso verbale n. 392144026 del 24.06.2013 emesso dai Carabinieri della Compagnia di Dolianova Nucleo Operativo Radiomobile con il quale gli comminavano, quale proprietario del veicolo trattore agricola del tipo John Deere 6200 AS tg ***** , la sanzione amministrativa pari ad € 84,00 per la violazione dell'art. 100 commi 4 e 11 del C.d.S. in quanto detto veicolo, condotto da ***** , *circolava con il rimorchio non munito di targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice.*

Quale conseguenza del verbale veniva ritirato e trattenuto il documento di circolazione, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo e affidato al trasgressore per custodirlo in Dolianova. L'opponente chiedeva l'accoglimento del ricorso eccependo violazione e falsa applicazione dell'art.

100 del c.d.s., violazione di legge ed eccesso di potere nonché carenza e genericità della motivazione, in quanto il verbale faceva riferimento al comma 4 dell'art. 100 c.d.s, così come recitava prima delle modifiche introdotte dalla legge 29.07.10 n.120 che alla lettera h) ha previsto espressamente la soppressione delle parole "rimorchi" in riferimento ad alcune prescrizioni.

Il Prefetto di Cagliari non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica del decreto di fissazione udienza ed invito a costituirsi e, pertanto, viene questa sede dichiarato contumace.

Orbene, l'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Dall'attento esame della normativa in oggetto si rileva che le modifiche apportate all'art. 100 del cds contenute nella legge n. 120 del 29.07.10 hanno di fatto eliminato l'obbligo di "targhe ripetitive" sui rimorchi, Detta nuova disposizione è precedente alla emanazione del verbale, con ciò risultando fondati gli eccepiti motivi di doglianza.

All'accoglimento del ricorso consegue la dichiarazione di inefficacia di tutti gli effetti consequenziali connessi all'emanato verbale ivi compreso il fermo amministrativo, peraltro già sospeso da questo giudicante in via provvisoria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

- 1) accoglie, siccome fondato, il ricorso proposto da ***** avverso verbale n. 392144026 del 24.06.2013 e, per l'effetto, dichiara lo stesso inefficace di, tutti gli effetti consequenziali;
- 2) condanna l'amministrazione opposta alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 100,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre C.P.A. e IVA come per legge e oltre le spese vive (contributo).

Sinnai, 17.02.14

IL GIUDICE DI PACE